



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
E PER L'IMPIEGO DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I – GENERALITA', NUMERO E TIPI DI ARMI E DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA..... | 3 |
| Art. 1 – Disposizioni generali | 3 |
| Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione | 3 |
| Art. 3 – Strumenti di autotutela..... | 3 |
| Art. 4 – Numero delle armi in dotazione | 4 |
| Art. 5 – Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma..... | 4 |
| CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA | 5 |
| Art. 6 – Servizi svolti con armi..... | 5 |
| Art. 7 – Assegnazione dell'arma..... | 5 |
| Art. 8 – Modalità di porto dell'arma..... | 5 |
| Art. 9 – Servizi di collegamento e di rappresentanza..... | 5 |
| Art. 10 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o supporto..... | 6 |
| CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI | 7 |
| Art. 11 – Prelevamento e versamento dell'arma..... | 7 |
| Art. 12 – Versamento cautelativo dell'arma | 7 |
| Art. 13 – Doveri dell'assegnatario | 8 |
| Art. 14 – Custodia delle armi | 8 |
| Art. 15 – Armadi metallici e registri..... | 8 |
| Art. 16 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni | 9 |
| Art. 17 – Doveri del consegnatario delle armi..... | 9 |
| CAPO IV – ADDESTRAMENTO AL TIRO..... | 10 |
| Art. 18 – Addestramento al tiro..... | 10 |
| CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI | 11 |
| Art. 19 – Norme integrative | 11 |
| Art. 20 – Entrata in vigore | 11 |

Capo I

GENERALITA', NUMERO E TIPI DI ARMI E DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento e dal Regolamento Regionale recante: "individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale" approvato con D.G.R. n. 16-9063 dell'1 luglio 2008.

Art. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. L'armamento in dotazione, per difesa personale, agli addetti del Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico, scelta tra i modelli inseriti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito ai sensi della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i.
2. Il Corpo di Polizia Locale dispone, altresì, di spade per l'espletamento dei servizi di alta rappresentanza.

Art. 3 STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Per esigenze di difesa personale degli operatori può essere disposta l'assegnazione agli appartenenti al Corpo di strumenti di autotutela, nelle forme e con le modalità previste nella specifica normativa di riferimento.
2. Gli strumenti di cui al precedente comma 1. debbono essere conformi a quelli previsti dal Regolamento Regionale sulla individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale, approvato con D.G.R. n. 16-9063 dell'1 luglio 2008 e alle caratteristiche costruttive dal medesimo in dicate. Non sono ammessi strumenti di autotutela diversi da quelli previsti dalla normazione regionale vigente in materia.
3. Gli strumenti di autotutela si dividono in strumenti costituenti dotazione personale in strumenti costituenti dotazione di reparto.
4. Rientrano tra gli strumenti costituenti dotazione personale: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente – mazzetta di segnalazione. Quest'ultimo dispositivo costituisce dotazione personale degli operatori adibiti ai servizi esterni di pronto intervento e/o controllo del territorio.
5. Rientrano tra gli strumenti costituenti dotazione di reparto i giubbotti antiproiettile e il tonfa in resina polimerica. L'uso del tonfa è limitato ai soli operatori che abbiano superato gli specifici corsi regionali di formazione e di addestramento. Il provvedimento che prevede la dotazione del tonfa deve contenere, in conformità al Regolamento regionale di cui al comma 2, l'espressa autorizzazione al porto dello strumento, l'indicazione dei servizi per i quali deve essere usato, con specifica e articolata motivazione delle ragioni che ne rendono necessario l'impiego.

6. Ai fini del corretto impiego degli strumenti di autotutela, vengono promossi specifici percorsi formativi, ancorchè non obbligatoriamente previsti dalla normazione regionale, finalizzati a sensibilizzare gli operatori a un responsabile uso dei dispositivi e a sviluppare, tra gli appartenenti al Corpo, la coscienza che tali dotazioni sono esclusivamente finalizzate a scopi difensivi e dissuasivi. L'abuso di strumenti di autotutela costituisce forma di grave violazione disciplinare, fatte salve violazioni di ordine penale.

Art. 4

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o almeno di un'arma come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
2. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo di armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 5

REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma per uso difesa personale ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S..
2. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma 1. è svolto obbligatoriamente ogni 48 mersi da strutture mediche della P.S. o militari.
3. Al di fuori dei casi previsti dai precedenti commi 1. e 2., gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, su richiesta del Comandante il Corpo di Polizia Locale, anche a seguito di segnalazione da parte del Medico Competente, dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole dubbio circa la persistenza di detti requisiti e/o la necessità di una ulteriore verifica.

Capo II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6 SERVIZI SVOLTI CON ARMI

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 7 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'Arma, dotata delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Vercelli, soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.
2. Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art. 8 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e la sicura non inserita.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 9 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 10

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE
PER SOCCORSO O SUPPORTO

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in casi di calamità o di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
3. Il Sindaco comunica al Prefetto di Vercelli e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Capo III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma, assegnata in dotazione, corredata del numero di munizioni prescritte, è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 7, nel registro di cui al successivo art. 15.
2. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario o sub-consegnatario:
 - a) quando è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma;
 - b) quando sono venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, ivi comprese quelle previste dall'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) quando è sopravvenuta la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma;
 - d) a seguito del provvedimento di revoca, da parte del prefetto, della qualità di Agente di P.S.;
 - e) tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco e/o con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - f) nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigenti;
 - g) in caso di prolungata assenza, a qualsiasi titolo, per più di 40 giorni.

Art. 12 VERSAMENTO CAUTELATIVO DELL'ARMA

1. Il Comandante o, in caso d'urgenza e/o necessità, anche i Responsabili di Nuclei e/o Uffici, salvo ratifica, dispone, a tutela della sicurezza dell'addetto e/o di altre persone, il versamento cautelare dell'arma di ordinanza quando siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio dell'assenza o compromissione, anche temporanea, dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Comandante dispone il versamento cautelare dell'arma di dotazione anche quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. All'atto del superamento delle predette prove l'arma è riconsegnata all'assegnatario.
3. Il versamento cautelare dell'arma avviene ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 con provvedimento motivato. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Comandante, anche per le vie brevi, qualora non sia adottato dal medesimo.
4. Tutte le volte che viene disposto un versamento cautelare dell'arma di ordinanza, per qualunque motivo ad eccezione dell'ipotesi di cui al precedente comma 2., il Comandante deve attivare immediatamente le procedure per effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 13
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'addetto al Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 18;
 - f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto, anche solo tentato, dell'arma o di parti di essa o delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, al Comando Carabinieri.

Art. 14
CUSTODIA DELLE ARMI

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte, di norma, dal Comandante e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.
3. L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 15
ARMADI METALLICI E REGISTRI

1. Le chiavi di accesso ai locali ove sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne risponde.
2. Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.
3. Copia di riserva delle suddette chiavi è conservata a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.
4. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Vercelli.

5. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.
6. Viene istituito un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, individuali e di reparto, nel quale sono annotate per prese in carico dei medesimi da parte dei singoli operatori. Il Comandante è responsabile della corretta tenuta di tale registro.
7. Il consegnatario è dotato altresì di registri a pagine numerate, preventivamente vistate dal Comandante, per:
 - le ispezioni settimanali e mensili;
 - le riparazioni delle armi;
 - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 16

DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
2. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Art. 17

DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELLE ARMI

1. Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'art. 15, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
 - b) l'effettuazione dei controlli;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Capo IV ADDESTRAMENTO AL TIRO

Art. 18 ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Gli addetti al Corpo di Polizia locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato e ogni anno devono eseguire giornate di formazione specifica per esercitazioni individuali di tiro, al fine di garantire una maggiore sicurezza e tranquillità degli stessi, intesi quali elementi indispensabili per una completa padronanza degli strumenti e debbono superare almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. al Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Vercelli, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981, n. 286.
3. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Vercelli.
5. È facoltà degli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro da sostenere, in tale caso, a proprie spese.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i. nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del Regolamento Regionale recante: "individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale" approvato con D.G.R. n. 16-9063 dell'1 luglio 2008 e ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 20 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.